

T.A.R. Toscana, sez. I, sentenza n. 596 del 02.07.1996:

«L'Ordine professionale, non è tenuto a compiere accertamenti sul rapporto negoziale intercorso fra il professionista ed il cliente, bensì soltanto a provvedere relativamente alla valutazione degli onorari professionali con criteri obiettivi – che tengano conto dell'oggetto della prestazione professionale, nonché della sua durata e qualità – verificando la corrispondenza, sotto un profilo di mero controllo di congruità, delle voci elencate a quelle previste nella tariffa professionale ovvero, in ogni caso, l'adeguatezza dell'onorario richiesto rispetto all'importanza ed alla complessità delle prestazioni espletate.»